



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEL GOVERNO E DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SEGRETERIA

Prot. n. 0026470-05/08/2016-SCCLA-Y26PREV-P

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Gabinetto
PEC: segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Direzione generale degli AA.GG. e del personale
PEC: dgservizi.interni@pec.minambiente.it

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|-----|----|---|----|-----|------|-----|-------|-------|--|
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE UFFICIO DEL DIRETTORE | | | | | | | | | | | | |
| 18 AGO. 2016 | | | | | | | | | | | | |
| UDG | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | SPP | CONS. | CASIA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
PEC: rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it

Roma

Oggetto: Trasmissione deliberazione.

Arg. 1 - Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione delle lettere di incarico quali componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -VIA e VAS dei seguenti nominativi: Avv. Mario Antonio SCINO (prot. Cde n. 15418/2016); Dott. Alberto PIEROBON (prot. Cde n. 15717/2016); Dott. Massimiliano SILVESTRO (prot. Cde n. 15427/2016); Ing. Luciano TARANTO (prot. Cde n. 15470/2016); Arch. Francesco OCCHIUTO (prot. Cde n. 15636/2016); Ing. Massimo PERRI (prot. Cde n. 15749/2016); Arch. Cesare PAGGIARO (prot. Cde n. 15641/2016); Dott. Paolo PAOLINI (prot. Cde n. 15656/2016); Arch. Carlo SALATINO (prot. Cde n. 15808/2016); Avv. Elena TAMBURINI (prot. Cde n. 15480/2016); Dott. Francesco Carmelo VAZZANA (prot. Cde n. 15484/2016); Dott.ssa Beatrice PUCCI (prot. Cde n. 15753/2016); Ing. Bruno VILLELLA (PROT. Cde n. 15488/2016); Avv. Cecilia RIZZICA (prot. Cde n. 15804/2016); Ing. Federica SORDELLO (prot. Cde n. 15442/2016); Dott. Antonio SCURRIA (prot. Cde n. 15410/2016); Ing. Onofrio Carlo NADDEO (prot. Cde n.15617/2016); Ing. Rocco SIMONE (prot. Cde n. 15436/2016); Avv. Paola RIZZUTO (prot. Cde n. 15805/2016); Ing. Roberto BRUNO (prot. Cde n. 15221/2016); Dott. Giulio CONTE (prot. Cde n. 15231/2016); Dott. Alberto CAPPAL (prot. Cde n. 15223/2016); Dott. Cristian ADAMOLI (prot. Cde n. 15155/2016); Arch. Paola GIANNATTASIO (prot. Cde n. 15186/2016); Avv.



Franco LA GIOIA (prot. Cde. n. 15197/2016); Dott. Stefano DONATI (prot. Cde n. 15148/2016); Avv. Andrea FARF (prot. Cde. n. 15154/2016); Ing. Biagio BISIGNANI (prot. Cde n. 15219/2016); Dott. Giuseppe LEOTTA (prot. Cde n. 15202/2016); Avv. Maria Grazia INGROSSO (prot. Cde n. 15192/2016); Ing. Stefano CALZOLARI (prot. Cde n. 15222/2016); Ing. Francesco DI MINO (prot. Cde n. 15236/2016); Arch. Giuseppe CHIRIATTI (prot. Cde n. 15225/2016); Arch. Pier Giorgio GIANNELLI (prot. Cde n. 15190/2016); Avv. Domenico MARIANI (prot. Cde n. 15213/2016); Arch. Simone VIGNI (prot. Cde n. 15486/2016); Arch. Barbara BARATTOLO (prot. Cde n. 15179/2016); Arch. Antonio GATTO (prot. Cde n. 15166/2016); Ing. Stefano BETTARINI (prot. Cde n. 15216/2016); Avv. Antonino GIAIMO (prot. Cde n. 15181/2016).

Facendo seguito alla nota prot. n. 23610 del 14 luglio 2016, si trasmette copia conforme all'originale della deliberazione n. SCCLEG/9/2016/PREV, emessa dalla Sezione citata in epigrafe nell'adunanza del 14 luglio 2016, concernente i provvedimenti indicati in oggetto.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Lo Giudice
(documento firmato digitalmente)



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del

Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

formata dai Magistrati: Presidente Raffaele DAINELLI;

componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI (relatore), Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA, Roberto BENEDETTI, Maria Teresa POLVERINO, Antonio ATTANASIO, Luisa D'EVOLI, Giovanni ZOTTA, Maria Nicoletta QUARATO, Oriana CALABRESI, Francesco TARGIA, Benedetta COSSU, Gianluca BRAGHO'.

nell'adunanza del 14 luglio 2016

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTO l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite



n.14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTE le lettere di incarico quali componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del seguenti nominativi:

Avv. Mario Antonio SCINO (prot. n.2838 del 9/3/2016); Dott. Alberto PIEROBON (prot. n.2704 del 7/3/2016); Dott. Massimiliano SILVESTRO (prot. n.2755 dell'8/3/2016); Ing. Luciano TARANTO (prot. n.2758 dell'8/3/2016); Arch. Francesco OCCHIUTO (prot. n.2843 del 9/3/2016); Ing. Massimo PERRI (prot. n.2830 del 9/3/2016); Arch. Cesare PAGGIARO (prot. n.2761 dell'8/3/2016); Dott. Paolo PAOLINI (prot. n.2831 del 9/3/2016); Arch. Carlo SALATINO (prot. n.2768 dell'8/3/2016); Avv. Elena TAMBURINI (prot. n.2841 del 9/3/2016); Dott. Francesco Carmelo VAZZANA (prot. Cdc n. 2548 del 3/3/2016); Dott.ssa Beatrice PUCCI (prot. n.2546 del 3/3/2016); Ing. Bruno VILLELLA (prot. n.2767 dell'8/3/2016); Avv. Cecilia RIZZICA (prot. n.5223 del 4/5/2016); Ing. Federica SORDELLO (prot. n.5225 del 4/5/2016); Dott. Antonio SCURRIA (prot. n.2833 del 9/3/2016); Ing. Onofrio Carlo NADDEO (prot. n.2835 del 9/3/2016); Ing. Rocco SIMONE (prot. n.2836 del 9/3/2016); Avv. Paola RIZZUTO (prot. n.2772 dell'8/3/2016); Ing. Roberto BRUNO (prot. n.2760 dell'8/3/2016); Dott. Giulio CONTE (prot. n. 2538 del 3/3/2016); Dott. Alberto CAPPALÀ (prot. n.2770 dell'8/3/2016); Dott. Cristian ADAMOLI (prot. n.2832 del 9/3/2016); Arch. Paola GIANNATTASIO (prot. n.



2842 del 9/3/2016); Avv. Franco LA GIOIA (prot. n.2759 dell'8/3/2016); Dott. Stefano DONATI (prot. n.2536 del 3/3/2016); Avv. Andrea FARI' (prot. n.2765 dell'8/3/2016); Ing. Biagio BISIGNANI (prot. n. 152192547 del 3/3/2016); Dott. Giuseppe LEOTTA (prot. n.2834 del 9/3/2016); Avv. Maria Grazia INGROSSO (prot. n.2756 dell'8/3/2016); Ing. Stefano CALZOLARI (prot. n.2542 del 3/3/2016); Ing. Francesco DI MINO (prot. n. 2539 del 3/3/2016); Arch. Giuseppe CHIRIATTI (prot. n.2550 del 3/3/2016); Arch. Pier Giorgio GIANNELLI (prot. n.2829 del 9/3/2016); Avv. Domenico MARIANI (prot. n.2769/2016); Arch. Simone VIGNI (prot. n.2757 dell'8/3/2016); Arch. Barbara BARATTOLO (prot. n.2541 del 3/3/2016); Arch. Antonio GATTO (prot. n.2540 del 3/3/2016); Ing. Stefano BETTARINI (prot. n.2754 dell'8/3/2016); Avv. Antonino GIAIMO (prot. n.2766 dell'8/3/2016).

VISTA la nota n. 57756916 in data 6 luglio 2016, con la quale il Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare ha deferito alla Sezione i predetti atti;

VISTA l'ordinanza in data 8 luglio 2016, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 14 luglio 2016;

VISTA la nota n. 23022 dell'8 luglio 2016 con la quale la Segreteria della Sezione ha comunicato la predetta convocazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Gabinetto e Direzione generale degli AA.GG. e del personale, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e



Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la memoria trasmessa dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale degli affari generali e del personale, in data 7 luglio 2016;

UDITI il relatore, Consigliere Valeria CHIAROTTI, e il Consigliere Roberto ALESSE, titolare della Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'ambiente;

non comparsi i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;

con l'assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretario di adunanza.

Ritenuto in

FATTO

In data 5 maggio 2016 sono pervenute, per il prescritto controllo di legittimità, le lettere d'incarico a componente delle Commissione VIA/VAS in epigrafe indicate, debitamente sottoscritte per accettazione dai singoli componenti la Commissione, unitamente ai prodromici decreti di nomina, a firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 5 febbraio 2016, n. 21 e 3 maggio 2016, n. 119. Gli incarichi sono stati conferiti a seguito dell'avviso pubblico prot. 9150/GAB. del 7 maggio 2015, in esito al quale sono state prodotte n. 598 istanze di partecipazione.

Con il foglio di osservazioni n. 19368 del 1° giugno 2016 l'Ufficio di controllo competente ha chiesto l'inoltro delle istanze presentate, nonché



chiarimenti in ordine:

1. alla procedura seguita per l'individuazione degli incaricati, allegando la relativa documentazione, facendo presente, al fine, che, contrariamente a quanto indicato, le nomine in esame non sembra possano essere considerate atti di alta amministrazione, data anche la natura della Commissione (tecnica e non di supporto all'indirizzo politico);

2. alle modalità attraverso le quali è stata considerata, ai fini della nomina, la comprovata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta, in applicazione del disposto dell'art. 3, ultimo comma, del D.M. n. 81 del 6 maggio 2015;

3. alle modalità attraverso le quali è stata garantita la parità di genere prevista dall'art. 8 del d.lgs. n.152/2006, dall'art. 11 del D.P.R. n.90/2007, dal d.lgs. n.198/2006 (pari opportunità), nonché dall'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

4. alla sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. n.81 del 6 maggio 2016 art. 3 lett. e) e lett. g) con riferimento a diversi nominativi;

5. alle verifiche effettuate in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità dei contraenti;

6. alle modalità attraverso le quali è stata data attuazione al disposto dell'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di trattamento economico.

Con l'occasione è stata, altresì, evidenziata la presenza di refusi, correzioni non convalidate ed aggiunte.

Con nota del 30 giugno 2016 l'Amministrazione, nel fornire le proprie controdeduzioni, ha allegato le istanze pervenute da parte dei soli soggetti



poi incaricati (n. 40) - non rendendo peraltro disponibile, se non in occasione dell'adunanza pubblica e nonostante espressa richiesta in tal senso, l'elenco della totalità - ed ha precisato che trattasi non di domande di partecipazione, bensì di "disponibilità alla nomina" da parte degli interessati alla designazione.

La medesima ha, inoltre, argomentato che:

- gli atti in esame si configurano come atti di alta amministrazione e indicano le ragioni che hanno condotto alla designazione in esito alla valutazione dei requisiti di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore in capo ai candidati prescelti;

- la nomina, da parte dell'organo politico, dei soggetti ritenuti idonei all'incarico costituisce espressione di un potere pubblico fondato su una valutazione discrezionale, ancorché nell'ambito della sussistenza delle competenze e capacità professionali nel settore. Non sussiste, dunque, alcun vincolo legislativo per l'Amministrazione, come confermato, tra l'altro, dalle disposizioni contenute nel citato avviso pubblico del 7 maggio 2015, che specifica la "discrezionalità dell'Autorità competente nella scelta dei Commissari";

- in precedenza, gli atti relativi alla nomina dei commissari VIA-VAS adottati nel corso del tempo dal Ministro dell'ambiente hanno sempre costituito oggetto di puntuale registrazione da parte della Corte;

- il possesso della conoscenza della lingua inglese non è un requisito necessario e non risulta preclusivo ai fini della nomina; la valutazione discrezionale dell'amministrazione ha avuto riguardo al quadro complessivo delle esperienze professionali dei candidati in relazione ai



requisiti necessari ed ha portato all'individuazione di 35 candidati su 40 dal cui C.V. emerge la conoscenza della lingua inglese, con una valutazione collegiale del requisito;

- è stata garantita un'equilibrata presenza di ambo i sessi, attraverso la valorizzazione dell'elemento qualitativo, cioè mediante l'attribuzione ad esponenti del sesso meno rappresentato delle più alte responsabilità funzionali di coordinamento e direzione di delicate e complesse attività amministrative;

- l'Amministrazione ha richiesto ai candidati individuati dal Ministro una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ove i suddetti hanno espressamente dichiarato *"di possedere tutti i requisiti di cui al decreto ministeriale n. 81 del 6 maggio 2015 e, in particolare, di aver maturato una esperienza professionale di almeno cinque anni nel profilo tecnico-scientifico per il quale è proposto e di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità o inconfiribilità previste dallo stesso decreto"*, con assunzione di piena responsabilità; su tali dichiarazioni, secondo quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, è stato effettuato un controllo a campione;

- le lettere di incarico sottoscritte da ciascun membro della Commissione prevedono espressamente al punto 8 che *"Il compenso di cui al precedente punto 7, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sarà conseguentemente rideterminato"*; dopo la registrazione dell'incarico l'ufficio trattamento economico del Ministero effettuerà le necessarie verifiche.

Le considerazioni esposte dall'Amministrazione sono state



dall'Ufficio di controllo ritenute idonee a superare le perplessità sopra rappresentate, esclusivamente con riferimento alla rideterminazione del compenso qualora ricorrano i presupposti stabiliti dall'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il medesimo Ufficio ha, pertanto, proposto, con nota in data 6 luglio 2016, il deferimento degli atti in questione all'esame della sede collegiale.

In data 7 luglio 2016 l'Amministrazione ha depositato una memoria contenente, tra l'altro, l'elenco completo delle dichiarazioni di disponibilità presentate in esito all'avviso pubblico.

Nell'odierna adunanza il rappresentante del Ministero ha ulteriormente ribadito le argomentazioni già svolte in sede istruttoria a sostegno della correttezza dell'operato posto in essere.

DIRITTO

Il Collegio è chiamato a verificare se l'Amministrazione abbia legittimamente proceduto nell'individuazione dei soggetti cui viene conferito l'incarico di componente della Commissione in discorso.

Ritiene, a tal fine, necessario accertare preliminarmente la natura dell'atto amministrativo attraverso cui si procede alla scelta degli incaricati, che la stessa Amministrazione, nei provvedimenti presupposti di nomina della Commissione (D.M. Ambiente n. 21 del 5 febbraio 2016 e D.M. di parziale modifica n. 119 del 3 maggio 2016), ritiene configurarsi quale "*atto di alta amministrazione*" deputato, come tale, a svolgere un'opera di raccordo fra la funzione di governo e la funzione amministrativa, rappresentando il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel campo amministrativo.



In proposito, l'Amministrazione ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo la quale gli atti di nomina rientrerebbero tra gli atti di alta amministrazione (Cons. Stato, VI 10 agosto 1993, n. 566; id., IV, 22 maggio 1997, n. 553; id., 3 dicembre 1986, n. 824; id., 14 aprile 1981, n. 340; id., 25 maggio 2005, n. 2706; TAR Lazio I, 5 marzo 2012, n. 2223) e, in particolare, con specifico riferimento alla nomina dei componenti della Commissione VIA/VAS, a quanto affermato dal TAR Lazio (Sez. II bis, n. 10606/2009), successivamente riformata dal Consiglio di Stato (Sez. VI n. 8253/2009) in misura, a suo avviso, non sostanziale sul punto.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che la stessa giurisprudenza richiamata dall'Amministrazione prevede che anche per gli atti di "alta amministrazione", espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse, *"il singolo provvedimento di nomina deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina di uno di essi, comportando una scelta nell'ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici"* (Consiglio Stato, Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2706).

Emerge, inoltre, dalla lettura della giurisprudenza che *"la motivazione della scelta - sia pure effettuata latamente "intuitu personae" - deve comunque ancorarsi all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta effettuata che non può logicamente esaurirsi nel mero riscontro da parte dei singoli candidati dei requisiti prescritti dalla legge ma che importa articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa*



personalità dei candidati, sulle loro capacità organizzative, sul loro prestigio personale, e sul prestigio che eventualmente hanno già conferito agli uffici precedentemente ricoperti e che astrattamente sono in grado di assicurare a quello da ricoprire" (TAR Lazio, Sez. I, 5 marzo 2012, n. 2223), circostanze, queste, che non appaiono presenti nei provvedimenti prodromici alle lettere d'incarico in epigrafe.

In disparte quanto detto, il Collegio non ritiene, comunque, di condividere la tesi espressa dall'Amministrazione, in considerazione della natura tecnico-consultiva dell'organismo che viene costituito e, di conseguenza, delle funzioni rimesse ai suoi componenti.

Tali funzioni, pur costituendo imprescindibile supporto alle scelte dell'autorità di vertice, non esprimono quella diretta e fiduciaria collaborazione con l'organo politico atta ad assicurare il raccordo tra la funzione di governo e quella amministrativa, la quale sola comporta che i relativi atti di conferimento di incarico possano configurarsi "*di alta amministrazione*".

Così opinando, il Collegio si trova a condividere quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la ripetuta sentenza n. 8253 del 2009, che riforma TAR Lazio, Sez. II *bis*, sentenza n. 10606 del 30 ottobre 2009 in materia di nomina dei nuovi componenti della Commissione *de qua* ai sensi del D.L. n.90/2008 convertito in L. n. 123/2008. L'Alto consesso, tra l'altro, afferma esplicitamente di non poter ritenere che la disciplina legislativa abbia previsto uno *spoil system* in relazione ad incarichi di esclusivo profilo tecnico-professionale in contrasto con i dettami della Corte Costituzionale (sentenza n. 104 del 2007), in base



ai quali l'istituto non appare giustificato per incarichi a contenuto tecnico non implicanti una diretta e fiduciaria collaborazione con i vertici politici.

Passando ad esaminare il procedimento seguito per l'individuazione dei soggetti da incaricare, il Collegio rileva che esso ha correttamente preso avvio dalla pubblicazione di un avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilità alla nomina *"ferma restando la discrezionalità dell'Autorità competente nella scelta ... in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in conformità all'articolo 97 della Costituzione"* (D.M. Ambiente n. 150 del 7 maggio 2015).

Osserva, peraltro, che il successivo dispiegarsi del processo di scelta, finalizzato alla individuazione dei componenti, non risulta coerente con i vincoli che la stessa Amministrazione si è imposta con l'avviso pubblico, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, ragionevolezza e trasparenza.

Rileva, infatti, il Collegio che nella procedura in discorso non risultano predeterminati in modo adeguato i criteri e parametri di giudizio che avrebbero dovuto guidare l'Amministrazione nell'uso del potere discrezionale e la stessa individuazione dei requisiti in capo agli aspiranti alla nomina non appare adeguatamente circostanziata, né sufficientemente chiara.

In tal senso è, tra l'altro, la previsione contenuta all'art. 3 del D.M. 6 maggio 2015, n. 81, in base alla quale *"è utilmente considerata, ai fini della nomina, la comprovata conoscenza della lingua inglese parlata e scritta"*, senza la indicazione specifica di parametri di riferimento che consentano una valutazione oggettiva del livello di conoscenza posseduta, indefettibile



per procedere alla necessaria valutazione comparativa.

Ritiene, in conseguenza, il Collegio che i provvedimenti adottati a valle dell'*iter* selettivo non siano supportati da adeguata motivazione, obbligatoria anche nell'esercizio discrezionale di un potere amministrativo che, ampliando la sfera giuridica del destinatario, può comportare la compressione di quella di altri soggetti e che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/ 1990, deve riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare la decisione finale, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

In mancanza dei ripetuti criteri e parametri di valutazione, la motivazione a supporto degli atti di incarico, riferita in schede allegate ai medesimi, non dà conto della dovuta valutazione comparativa tra i soggetti resisi disponibili all'incarico, limitandosi ad affermare il possesso di qualità ritenute adeguate.

Passando, poi, ad esaminare la questione relativa al rispetto della parità di genere nella composizione della Commissione, il Collegio condivide l'assunto secondo cui un'equilibrata presenza di ambo i sessi può essere assicurata attraverso la valorizzazione dell'elemento qualitativo, cioè mediante l'attribuzione ad esponenti del sesso meno rappresentato delle più alte responsabilità funzionali di coordinamento e direzione di delicate e complesse attività amministrative. Prende atto, tuttavia, della circostanza che nella fattispecie all'esame tale equilibrio non risulta conseguito in considerazione del forte sbilancio della presenza femminile - di 8 donne su un totale di 40 componenti - che non appare compensato dal



riconoscimento di uno solo dei posti di maggior rilievo (Presidente, segretario e coordinatore di commissione), peraltro non il più importante, a un commissario di sesso femminile.

Inadeguata, appare, inoltre al Collegio la generica dichiarazione resa dagli aspiranti incaricati circa la sussistenza dei requisiti previsti dal D.M. 6 maggio 2015, n. 81, il cui possesso dovrebbe evincersi, quantomeno, dall'esame del *curriculum*, che, di fatto, non sempre ne dà conto.

PQM

ricusa il visto e la conseguente registrazione agli atti in epigrafe.

Il Relatore

(Valeria CHIAROTTI)

Valeria Chiarotti



Il Presidente

(Raffaele DAINELLI)

Raffaele Dainelli

Depositata in Segreteria il 3 AGO 2015

La Dirigente

Dott.ssa Paola LO GIUDICE

Paola Lo Giudice



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEL GOVERNO E DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SEGRETERIA

Si dichiara che la presente deliberazione è conforme all'originale, depositato presso questa Segreteria.

Roma, 04/08/2016

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Lo Giudice
(documento firmato digitalmente)

